

Civile Ord. Sez. 2 Num. 8299 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

Data pubblicazione: 24/03/2021

CRIMINALE

sul ricorso 13/3-2020 proposto da:

POMPEI FRANCO D, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COSTE LICEI 5, presso lo studio dell'avvocato
SALVATORE VILVI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

FORD ITALIA SP, IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 4,
presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANFRECONIA,
che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 13242/20 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2020;

2020

1871

ca

Corte di Casazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/09, 2010 al Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARINELLI

Corte di Casazione - copia non ufficiale



24. R.G. 13198/2016

PREMESSO CHE

1. Nel 2005 Francesco Pompili chiamava in giudizio Ford Italia s.p.a., deducendo che:

- nel 1996 la convenuta lo aveva citato innanzi all'allora Pretura di Roma per ottenerne la condanna al pagamento del prezzo dell'autovettura Ford Fiesta (lire 7.457.270) e che, costituendosi, aveva eccepito di avere provveduto al pagamento quando era avvenuta la consegna dell'autovettura;
- nel corso del processo, Ford Italia aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto (n. 5082/1996) che ingiungeva il pagamento del prezzo, decreto che era stato eseguito in via forzata, con pignoramento presso terzi e assegnazione (in data 3 giugno 1998) alla Ford della somma pignorata;
- con sentenza 4 febbraio 1999 n. 884, il Pretore di Roma aveva rigettato la domanda di Ford;
- l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata dichiarata inammissibile perché tardiva con sentenza n. 36664/2003, non impugnata e passata in giudicato il 4 gennaio 2005.

L'attore, assumendo l'indebito arricchimento di Ford, ne chiedeva la condanna alla restituzione della somma pignorata.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza 4 marzo 2008, n. 9653, ha accolto la domanda dell'attore e ha condannato Ford al pagamento di euro 7.667,41, dovendosi "dare prevalenza alla sentenza n. 884/1999, in virtù del pregnante accertamento a cognizione piena ivi compiuto, risultando ininfluyente la pur successiva pronuncia in rito di cui alla sentenza n. 36664/2003".

Ford ha impugnato la pronuncia e la Corte d'appello di Roma – con sentenza 9 marzo 2016, n. 1582 – ha ritenuto che "non c'è motivo per non applicare il criterio temporale per la risoluzione dei due giudicati", così che "a dover essere applicata è la sentenza più



recente", ossia la pronunzia n. 36664/2003, e "cade la prova del pagamento accertata dal Pretore di Roma": ha così accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di restituzione fatta valere da Pompili.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Francesco Pompili.

Resiste con controricorso Ford Italia s.p.a.

Il controricorrente ha depositato memoria. Memoria è stata depositata pure dal ricorrente, insieme alla nomina del nuovo difensore (va precisato che il deposito della memoria supera il profilo della mancata consegna della comunicazione della data dell'adunanza, essendosi comunque potuto esplicitare il diritto di difesa del ricorrente).

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che lamentano, sotto il profilo della violazione di legge, come la Corte d'appello abbia da un lato affermato "la prevalenza del giudizio successivo", ma poi in concreto abbia "disatteso tale criterio affermando la prevalenza del giudizio antecedente, quello conseguente alla esecutività del decreto ingiuntivo n. 5082/1996".

I motivi sono fondati. I giudici di merito hanno soffermato la loro attenzione sulla natura di merito o di rito delle pronunzie e non hanno considerato che i due giudicati erano rappresentati sì da un lato dalla sentenza di rigetto della domanda di pagamento di Ford, ma dall'altro lato non dalla sentenza che ha accertato la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ma dallo stesso decreto ingiuntivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo



(art. 656 cod. proc. civ.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva" (Cass. 19429/2005).

Il criterio temporale, che – come ricorda la Corte d'appello – va utilizzato per risolvere il conflitto tra giudicati, doveva quindi portare il giudice di merito ad applicare la sentenza n. 884/1999 del Pretore di Roma, che aveva accolto l'eccezione di avvenuto pagamento da parte del ricorrente e aveva così respinto la domanda di Ford.

II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Roma che deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 settembre 2020.